

AGEVOLAZIONI

Opzione per la cessione e lo sconto in fattura: comunicazione entro il 31 marzo

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 2021/51374](#), pubblicato ieri, **23 febbraio**, è stato disposto lo slittamento dei termini per l'invio, all'Agenzia delle entrate, delle **comunicazioni per manifestare l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura** a fronte degli specifici interventi edilizi previsti. Il termine, originariamente fissato al 16 marzo, è stato infatti portato al **31 marzo 2021**.

Giova a tal proposito ricordare che, con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020](#) sono state dettate le **disposizioni di attuazione** degli [articoli 119 e 121 D.L. 34/2020](#), disciplinanti, rispettivamente, il **superbonus** e le possibili opzioni per la **cessione del credito/sconto in fattura** a fronte delle **detrazioni** previste non solo per il superbonus, ma anche per **gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici**.

Con il richiamato **provvedimento** è stato previsto che **l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura** deve essere **comunicato all'Agenzia delle entrate**, presentando l'apposito **modello "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"**.

La **Comunicazione** può essere inviata esclusivamente in via **telematica** all'Agenzia delle entrate, a decorrere dal **15 ottobre 2020** (data in cui è stata resa disponibile, appunto, la specifica procedura telematica).

Per gli **interventi di ecobonus "potenziato"** (di cui all'[articolo 119, commi 1, 2 e 3 D.L. 34/2020](#)) la Comunicazione può essere inviata a decorrere dal **quinto giorno lavorativo successivo al rilascio**, da parte dell'**Enea**, della **ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione**. L'Enea,

infatti, trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, e, **sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle entrate** riesce a verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione; in mancanza, è previsto lo **scarto della Comunicazione** stessa.

I **termini ultimi** di presentazione sono:

- il **16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese** che danno diritto alla detrazione,
- ovvero, nel caso in cui il contribuente intenda optare per la cessione del credito per le **rate residue non fruite delle detrazioni** riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, **entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi** in cui avrebbe dovuto essere indicata la **prima rata ceduta** non utilizzata in detrazione (tale opzione, lo si ricorda, sebbene riguardi solo le rate residue, è **irrevocabile**).

Con il **provvedimento** in esame, tuttavia, è stata riconosciuta una **proroga al 31 marzo 2021** per l’invio delle comunicazioni delle **opzioni per detrazioni relative alle spese sostenute per l’anno 2020**: come si legge nello stesso provvedimento, infatti, gli **operatori, i consulenti** e le relative **associazioni** di categoria avevano richiesto una **proroga**, proprio per riuscire a trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nell’anno **2020**, con riferimento alle quali **non era risultato possibile l’invio progressivo**.